

FOGLIO INFORMATIVO
ACQUISTO PRO SOLUTO CREDITI DI IMPOSTA
SUPERBONUS, ECOBONUS E ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI
Aggiornato al 13/11/2024

INFORMAZIONI SULLA BANCA**Banca Ifis S.p.A.**

Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.itContatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

| | |
|---|--|
| Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente | |
| Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro) | |
| Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione | |

CHE COSA SONO IL SUPERBONUS, L'ECOBONUS E GLI ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI

I "Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi" consistono in tutte le agevolazioni che lo Stato concede, sotto forma di credito d'imposta (Crediti d'Imposta), a fronte degli interventi di cui agli artt. 119 e 121 previsti dal Decreto Rilancio e aventi ad oggetto:

(a) il recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;

(b) l'efficienza energetica di cui all'articolo 14 del Decreto 63/2013, convertito in Legge 90/2013 (d'ora in poi Decreto 63/2013) e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;

(c) l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del Decreto 63/2013 e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;

(d) il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della Legge di Bilancio 2020;

(e) l'installazione di impianti fotovoltaici ivi inclusi quelli di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR; e

(f) l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del Decreto 63/2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio.

A seguito dell'introduzione dell'art. 121 del Decreto Rilancio, l'utilizzo dei bonus può avvenire in tre modalità:

- in detrazione delle proprie imposte sui redditi su più quote annuali;
- sotto forma di "Sconto in Fattura" operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità di un credito corrispondente alla detrazione in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire sotto forma di compensazione dei propri debiti fiscali o tramite la cessione del credito a terzi, incluse le banche o altri intermediari finanziari;
- mediante trasformazione del diritto alla detrazione in un corrispondente credito d'imposta, con cessione del credito a terzi, incluse le banche o altri intermediari finanziari.

CHE COS'È L'ACQUISTO PRO SOLUTO DI CREDITI D'IMPOSTA

È il contratto con il quale la Banca (Cessionario) acquista pro soluto i Crediti d'Imposta già sorti e presenti nel Cassetto Fiscale dell'Impresa (Cedente) e vantati nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (Debitore).

Dell'intervenuta cessione dei Crediti d'Imposta verrà data comunicazione al Debitore, tramite Piattaforma Cessione Crediti, conformemente alla Normativa Fiscale.

Al contratto di cessione non è applicabile la Legge 52/1991.

A chi è rivolto

L'Acquisto pro soluto Crediti d'Imposta è destinato alle Imprese che, nell'esecuzione di contratti d'appalto aventi ad oggetto interventi da cui originano i Crediti d'Imposta, abbiano optato per lo Sconto in Fattura e siano, pertanto, divenuti titolari di un corrispondente Credito d'Imposta.

Condizione sospensiva

L'efficacia della cessione dei Crediti d'Imposta, ivi compreso il pagamento del prezzo al Cedente, è subordinata alla presenza nel Cassetto Fiscale del Cessionario dei Crediti d'Imposta oggetto di cessione.

Il Prezzo d'Acquisto sarà pagato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui i Crediti d'Imposta saranno presenti nel Cassetto Fiscale del Cessionario, con l'addebito di oneri determinati sulla base di quanto contrattualmente previsto, mediante accredito sul conto corrente indicato dal Cedente.

Rischi a carico del Cliente

Il Cedente garantisce che tutti i Crediti d'Imposta ceduti sono certi, liquidi ed esigibili ed assume le obbligazioni previste dal contratto.

La violazione delle garanzie e l'inadempimento delle obbligazioni previste in contratto obbliga il Cedente ad indennizzare e manlevare il Cessionario in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa, subiti dalla Banca a causa di tale inadempimento o violazione.

I Crediti d'Imposta si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ivi compresi eventuali frutti scaduti, a qualsiasi titolo dovuti.

Il mancato avveramento della Condizione sospensiva determina l'inefficacia della Cessione e, per l'effetto, il mancato pagamento del Prezzo d'Acquisto.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cedente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

Il tasso di interesse può subire variazioni in aumento rispetto al tasso di partenza. In caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso variabile al di sotto del tasso minimo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

| PREZZO D'ACQUISTO | |
|---|---|
| Prezzo d'Acquisto Crediti d'Imposta Superbonus | minimo 95 € (86,36%) per ogni 110 € di Credito d'Imposta acquistato |
| Prezzo d'Acquisto Crediti d'Imposta altri bonus | minimo 75 € (75%) per ogni 100 € di Credito d'Imposta acquistato |
| Data Pagamento Prezzo d'Acquisto | 5 giorni lavorativi dall'avveramento della Condizione sospensiva |

| ISTRUTTORIA | |
|---|---|
| Spese istruttoria pratica Cedente | 10.000,00 EUR massimo con addebito flat |
| Spese revisione pratica Cedente | 5.000,00 EUR massimo con addebito flat |
| Massimo annuo spese istruttoria e revisione Cedente | 10.000,00 EUR massimo |

| VALUTE | |
|---|--|
| Accredito pagamento Corrispettivo | 8 giorni lavorativi data accredito |
| Addebito del corrispettivo/note di credito | Pari alla valuta dell'accredito corrispettivo |
| Addebito incasso diretto | Pari alla valuta di incasso presso il Debitore |
| Accredito per trasferimento incasso diretto | Pari alla valuta di trasferimento dal Cedente al Cessionario |
| Addebito per riacquisto/decadenza dell'accettazione crediti | Pari alla valuta dell'accredito corrispettivo |

| TASSO DI INTERESSE | |
|--|--|
| Tasso di interesse convenzionale nominale posticipato (debitore/creditore) | Tasso fisso in misura massima pari al 11,14% annuo ovvero |

| | |
|--|---|
| | tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato ¹ . Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, se è pattuito un tasso floor, il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread |
| Parametro di indicizzazione | Euribor 3 mesi media mensile base 360 (o altro parametro concordato) rilevato due giorni lavorativi precedenti alla fine di ciascun mese ² . |
| Criterio di calcolo interessi divisore 36500 | anno civile |
| Ritenuta fiscale sugli interessi | nella misura prevista per legge |
| Periodicità liquidazione degli interessi | Trimestrale, fine trimestre solare (31/03; 30/06; 30/09; 31/12) |
| Maggiorazione di mora tasso di interesse convenzionale | Fino ad un massimo di 3 punti percentuali su base annua e comunque nei limiti di legge |

| GESTIONE RAPPORTO | |
|--|---|
| Spese comunicazioni periodiche | Elettronico: 0,00 EUR Cartaceo: 1,50 EUR |
| Spese per ulteriori comunicazioni | 10,00 EUR massimo |
| Periodicità liquidazione ed esigibilità spese | Mensile o flat |
| Imposta di bollo | Nella misura prevista per legge, a carico del Cedente |
| Spese di registrazione contratto e conseguenti | Nella misura prevista per legge, a carico del Cedente |

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di "Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori" può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancaifis.it

SERVIZI ACCESSORI FACOLTATIVI E ALTRE SPESE

Conto corrente Ifis Impresa

Ifis Impresa è un conto corrente che consente di effettuare operazioni tramite l'Area Riservata. Il Cliente può, ad esempio, effettuare e ricevere bonifici e giroconti, disporre la domiciliazione di utenze, effettuare una ricarica telefonica, eseguire il pagamento di bollettini postali, MAV, RAV nonché il pagamento di imposte con delega F23 e F24; tramite l'Area Riservata il Cliente può anche ricevere informazioni sul proprio rapporto.

Per le condizioni che regolano il contratto di conto corrente offerto dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Conto corrente Ifis Impresa, disponibile presso le filiali della Banca e sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

In particolare, in caso di sottoscrizione del Conto corrente Ifis Impresa, il Cliente sarà tenuto a sostenere, oltre ai costi relativi all'operazione di Acquisto pro soluto crediti di imposta di cui al presente foglio informativo, il canone mensile pari a Euro 16,67 e la quota mensile dell'imposta di bollo pari a Euro 8,33.

Anticipazione del corrispettivo dei Crediti d'Imposta

Su richiesta del Cedente, la Banca potrà riservarsi di anticipare *pro solvendo* il Prezzo d'Acquisto di Crediti d'Imposta non ancora sorti nell'ambito del contratto d'appalto, previa sottoscrizione del contratto di Factoring. Per maggiori informazioni, si rinvia al Foglio Informativo del Factoring disponibile presso le filiali della Banca e sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza, con particolare riferimento, quanto alle condizioni economiche applicate, alla sezione "Anticipazione corrispettivo"³, che per comodità si riporta di seguito.

| TASSI | |
|--|---|
| Tasso di interesse debitore nominale posticipato | Tasso fisso in misura massima pari al 11,14% annuo ovvero tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione |

¹ Determinato per ciascun mese solare di utilizzo.

² Se occorre liquidare gli interessi in data anteriore alla pubblicazione del parametro indicato, il tasso è determinato applicando la media del mese precedente.

³ Fatta eccezione per le commissioni per la garanzia pubblica, non prevista.

| | |
|---|---|
| | maggiorato dello Spread concordato ⁴ . Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, se è pattuito un tasso floor, il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread. |
| Parametro di indicizzazione | Euribor 3 mesi media mensile base 360 (o altro parametro concordato) rilevato due giorni lavorativi precedenti alla fine di ciascun mese ⁵ . |
| Criterio di calcolo interessi divisore 36500 | Anno civile |
| Periodicità di liquidazione interessi | Trimestrale, ultimo giorno trimestre (31/03, 30/06, 30/09, 31/12) |
| Maggiorazione di mora tasso di interesse debitore | Fino a 3 punti percentuali su base annua e comunque nei limiti di legge |

| GESTIONE RAPPORTO | |
|-----------------------------------|---|
| Periodicità invio rendiconto | Mensile / Trimestrale / Semestrale / Annuale |
| Spese comunicazioni periodiche | Elettronico: 0,00 EUR Cartaceo: 1,50 EUR |
| Spese per ulteriori comunicazioni | 10,00 EUR massimo |
| Periodicità liquidazione spese | Mensile |
| Imposta di bollo | Nella misura prevista per legge, a carico del Cedente |
| Spese e oneri fiscali | Nella misura prevista per legge, a carico del Cedente |

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

È facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata e/o comunicazione firmata digitalmente e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni.

Reclami

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it;
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet www.bancaifis.it e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

⁴ Determinato per ciascun mese solare di utilizzo.

⁵ Se occorre liquidare gli interessi in data anteriore alla pubblicazione del parametro indicato, il tasso è determinato applicando la media del mese precedente.

GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet www.bancaifis.it ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet www.bancaifis.it.

LEGENDA

| | |
|--|--|
| Cassetto Fiscale | Indica il Servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in apposita area riservata che consente al contribuente la consultazione delle proprie informazioni fiscali (dati delle dichiarazioni fiscali, rimborsi, pagamenti e Crediti di Imposta). |
| Cedente | Indica l'impresa appaltatrice, controparte del Contratto di acquisto pro soluto Crediti d'Imposta. |
| Cessionario | Indica Banca Ifis S.p.A. |
| Condizione sospensiva | Indica la condizione che subordina l'efficacia della cessione alla presenza nel Cassetto Fiscale del Cessionario dei Crediti d'Imposta oggetto di cessione. |
| Corrispettivo | Indica il Prezzo d'Acquisto. |
| Crediti d'Imposta | Indica i crediti di imposta maturato/i e/o maturandi a fronte degli interventi di cui agli artt. 119 e 121 previsto/i dal Decreto Rilancio, effettuati nell'ambito del Contratto di appalto e relativo/i (a) al recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; (b) all'efficienza energetica di cui all'articolo 14 del Decreto 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio; (c) all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del Decreto 63/2013 e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio; (d) al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della Legge di Bilancio 2020; (e) all'installazione di impianti fotovoltaici ivi inclusi quelli di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR; e (f) all'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del Decreto 63/2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio. |
| Debitore | Indica lo Stato italiano, inclusa ciascuna delle sue amministrazioni, e, in particolare, l'amministrazione finanziaria, ivi inclusa l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. |
| Decreto Rilancio | Indica il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77. |
| Euribor | Indica il Tasso per depositi interbancari in euro calcolato giornalmente alle ore 11 CET come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso Euribor. |
| Parametro di indicizzazione | Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato. Nell'ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nel Piano di sostituzione degli indici, adottato ai sensi degli artt. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 e 118-bis del TUB e pubblicato sul sito internet della Banca. |
| Piattaforma Cessione Crediti | Indica il Servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in apposita Area Riservata che consente al contribuente di effettuare le operazioni di cessione e/o di accettazione/rifiuto dei Crediti d'Imposta e dello Sconto in Fattura. |
| Prezzo d'Acquisto | Indica l'importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, in linea capitale, al netto dei compensi dovuti al Cessionario. |
| Sconto in Fattura | Indica il contributo previsto dal Decreto Rilancio a favore del beneficiario sotto forma di sconto sul corrispettivo del contratto di appalto dovuto al Cedente, fino ad un massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal Cedente e da quest'ultimo recuperato sotto forma di Credito d'Imposta di importo pari alla detrazione spettante |
| Spese per istruttoria pratica Cedente | Indica le spese addebitate in occasione di ogni istruttoria od integrazione di istruttoria pratica Cedente richiesta dal Cliente. |
| Spread | Indica la maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione. |
| Superbonus | Indica specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio |
| Tasso di mora | Indica il Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro. |
| Tasso effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna |

| | |
|--------------------|---|
| | individuare tra quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria “Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori” e confrontarlo con il Tasso soglia. |
| Tasso floor | Indica il Tasso d’interesse nominale annuo minimo applicato al rapporto, pari in ogni caso allo Spread applicato al Parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso di interesse. |
| Valuta | Indica la Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi. |

Venezia – Mestre, 13/11/2024